

## Edizione di martedì 19 gennaio 2021

### Soft Skills

#### Il Business Plan e Business Model per lo studio legale

di Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore

### Proprietà e diritti reali

#### Contratto di mediazione immobiliare e corrispettivo spettante al mediatore per il recesso del proprietario

di Valerio Sangiovanni

### Procedimenti di cognizione e ADR

#### La decisione della Consulta sulla “necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario” nell'udienza telematica ovvero domus est ubi cor est

di Franco Stefanelli

### Esecuzione forzata

#### Il rilievo del difetto di giurisdizione nel processo esecutivo

di Cecilia Vantaggiato

### Obbligazioni e contratti

#### Simulazione del prezzo e data della controdedichiarazione

di Paolo Cagliari

### Comunione – Condominio - Locazione

#### Poteri e limiti della commissione ristretta di condomini designata dall'assemblea

di Saverio Luppino

## **Diritto successorio e donazioni**

**Il legatario e la legittimazione ad intraprendere o proseguire l'azione intrapresa dal suo dante causa**

di **Corrado De Rosa**

## **Diritto e reati societari**

**Può essere compromessa in arbitri la controversia che riguardi una delibera presa in mancanza di convocazione di un socio**

di **Dario Zanotti**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**La responsabilità dell'amministratore per la mancata adozione di adeguati assetti va provata in concreto**

di **Silvia Zenati**

## **Diritto Bancario**

**Pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del conto corrente**

di **Fabio Fiorucci**

## **Soft Skills**

**Rendere verde lo studio**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Soft Skills

---

### ***Il Business Plan e Business Model per lo studio legale***

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Dopo la pandemia che ha accelerato un processo di trasformazione dell'attività forense già dal 2008, parlare di studio legale come una azienda e di avvocato come imprenditore non è più azzardato. È sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo e le trasformazioni del settore professionale e del mercato. Abbiamo già avuto modo di parlare di mercato 4.0 e professioni 4.0 guardando tutto ciò dal punto di vista della trasformazione tecnologica, che diventa poi trasformazione organizzativa e di abitudini professionali, oltre che sociali.

Sono cambiati i luoghi della professione con lo smart working, il coworking, il cloud, il 5G; sono cambiati i tempi della professione con le videoconferenze, le udienze in video, il deposito telematico dei fascicoli, le notifiche digitali; è cambiata l'organizzazione interna dello studio, con nuove relazioni tra colleghi, nuovo concetto di lavoro in team, nuovo modo di far circolare le informazioni in studio e di condividere esperienze e formazione; è cambiato il modo di comunicare verso l'esterno, dove il passaparola diventa digitale, le relazioni vengono assorbite sempre più dai social, la visibilità è sui motori di ricerca e le relazioni si chiamano networking e le nuove conoscenze lead generation.

Ci sta, dunque, in questo mutato contesto parlare di Business Plan e Business Model per lo studio legale, esattamente come se ne parla per una azienda che svolge attività di impresa a fini di lucro.

Un tempo erano solo i grandi studi legali d'affari appartenenti al magic circle e poco più, a essersi dotati di strumenti di business fondamentali come i due citati. Il numero di studi legali organizzati in tal modo si potevano contare sulle dita delle mani, quando oggi il numero è in crescita esponenziale. Il perché di questo cambiamento? Per la semplice ragione che o fai così o rischi di scomparire da qui a pochi anni. Sappiamo tutti che l'avvocato è concentrato principalmente sulle scadenze degli atti, sulle udienze o poc'altro; tutto il resto viene in secondo piano e, a volte, non viene proprio. Ha sempre funzionato così e molti vogliono credere che continuerà a funzionare così.

Il cambiamento, però, oggi è arrivato di botto, forzatamente e la pandemia ha scoperchiato un problema di adeguamento della professione alla nuova società, che da tempo premeva alle porte.

A questo punto chiediamoci cos'è questo benedetto Business Plan e a cosa serve in uno studio legale.

## IL BUSINESS PLAN

Letteralmente si intende il “piano di business”. È quel documento che, partendo dalla situazione attuale dell’organizzazione che intende sviluppare il proprio business, ne evidenzia punti di forza e debolezza, criticità, peculiarità e soprattutto risorse economiche e patrimoniali utili a sostenere il progetto imprenditoriale (o professionale) ipotizzato. Il business plan nasce inizialmente da esigenze informative legate a richieste di finanziamento, con lo scopo di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto di cui si chiede il finanziamento (tipicamente ad istituti di credito). L’obiettivo, quindi, era dimostrare la bontà del progetto, la sua sostenibilità e le potenzialità di sviluppo quale forma di investimento per chi vi volesse mettere soldi propri.

Il business plan oggi è un documento che si presta a più utilizzi: dal tracciare la strategia e poter mantenere la rotta, al forecast di spese e guadagni, alle valutazioni organizzative, alle valutazioni della concorrenza. Neanche a dirlo, è uno strumento assolutamente cucito su misura allo studio destinatario, è come una dieta, non si può seguire quella di un altro.

## E IL BUSINESS MODEL?

Spesso Business Plan e Business Model vengono usati come sinonimi, ma così non è. Se con il business plan si va a valutare la sostenibilità economica del progetto, con il business model si va a creare un piano operativo di business, finalizzato a capire come muoversi nel mercato per ottenere i risultati sperati. Quali sono le caratteristiche del mio prodotto/servizio che mi distinguono sul mercato? Quali competitors ci sono al momento e quali punti di forza e debolezza presenta la mia offerta? Come proporrò i miei servizi? Dove? Con quali tempistiche? A chi? Perché? Queste alcune delle domande utili a formulare un modello di business, cioè lo schema che seguiremo per fare il nostro business. I due si integrano e completano a vicenda. Se facessimo un viaggio in barca, il business plan rappresenterebbe la mappa utile per tracciare la rotta da seguire, mentre il business model rappresenterebbe il vademecum del bravo skipper.

## A CHE SERVE IL BUSINESS PLAN?

Il business plan in uno studio legale serve a verificare innanzitutto la sostenibilità finanziaria di un progetto e quindi anche di una attività imprenditoriale o professionale. Per questa ragione, il business plan va stilato prima di cominciare un’attività o un progetto, in quanto rappresenterà le linee guida da seguire durante il percorso. Si andranno a stabilire i centri di costo e ricavo, le marginalità e profittabilità di una attività, le spese e i ricavi, i costi orari, i costi generali e tutto quanto serve per avere numeri, quantità, proiezioni e quindi avere sotto controllo l’andamento della situazione. Il controllo di gestione, invece, è quell’attività che viene fatta ex post: serve a sapere come stiamo attuando il business plan e se, quindi, stiamo procedendo secondo il piano oppure no, se il piano funziona e i conti stanno tornando. Tutto questo è utile farlo cammin facendo, per poter intervenire ad aggiustare il tiro.

Sono le tre le funzioni che possiamo sintetizzare del Business Plan:

1. serve a fare la fotografia delle attuali risorse a disposizione e dei punti di forza e debolezza;
2. serve a fare previsioni di spesa, incasso, margine;
3. serve a tenere la rotta durante la navigazione.

Così come avremmo difficoltà ad orientarci durante un viaggio senza la cartina stradale, allo stesso modo fare business senza un Business Plan è come voler gestire la giornata senza l'orologio.

### **COME REALIZZARE IL BUSINESS PLAN?**

Esistono diversi software per stilare Business Plan, oltre che fior fiore di società che di questa attività hanno fatto il loro business. Altra premessa è che il Business Plan fotografa la situazione di uno studio in un dato momento, quindi può variare da periodo a periodo. Detto in altro modo, ciò che vale oggi non è affatto detto che valga un anno dopo. Il business plan va quindi aggiornato e modificato (tecnicamente si parla di "revisione del business plan") in funzione delle variazioni di mercato, dei prodotti e servizi offerti e delle risorse finanziarie disponibili.

Il documento di Business Plan va redatto per capitoli e voci, come l'indice di un libro. Si parte dalla descrizione sintetica dello studio, del proprio contesto, per poi passare alla descrizione del prodotto e servizio offerto.

La sezione previsionale è fondamentale, perché descrive quali operazioni e quando si faranno per realizzare il business, assegnando ai vari settori un budget di spesa con relative previsioni di guadagno. I settori in studio possono essere i dipartimenti, le sedi, gli of counsel, lo staff. Durante la navigazione la verifica dell'eventuale scollamento tra previsioni e realtà sarà importante per poter intervenire tempestivamente.

Se il Business Plan nelle aziende ha finalità finanziarie ed ha come principali destinatari eventuali finanziatori, nello studio professionale (almeno finché non si affermeranno le Stp) il business plan serve più che altro al management dello studio per pianificare le azioni strategiche da compiere.

### **LE VOCI DEL BUSINESS PLAN**

Di solito è un executive summary ad aprire il Business Plan descrivendone in modo sintetico le azioni principali su cui si vuole condurre nel prossimo futuro la propria azione.

Seguono poi:

1. la descrizione dell'organizzazione dello studio e la sua articolazione sul territorio;

2. la descrizione dell'organigramma di studio;
3. la descrizione delle aree di attività (practice) dello studio;
4. la descrizione delle peculiarità che distinguono sul mercato lo studio dai competitors;
5. il piano di marketing;
6. il piano operativo;
7. gli obiettivi di medio e lungo termine;
8. le risorse finanziarie e la loro allocazione;
9. le voci di spesa e i centri di spesa;
10. il forecast di spese e guadagni;
11. il piano finanziario.

## **E INFINE IL CONTROLLO DI GESTIONE**

Il Business Model spesso fa parte integrante di un Business Plan. Parte economica e modello di business sono interconnessi. Spesso non basta avere BP e BM, perché serve un terzo strumento cugino dei primi due: il controllo di gestione. Ciò che serve, infatti, è verificare passo dopo passo che ciò che si è pianificato si realizzi, apportando modifiche conseguenti ad eventuali scostamenti.

Ciò che serve ancora di più è poi la disciplina, cosa che negli studi professionali è spesso sacrificata sotto l'altare della mole di lavoro, del ritmo frenetico e della mancanza di tempo. Disciplina vuol dire avere costanza e dedicare tempo ad analizzare i dati, interpretarli e agire di conseguenza.

Questi tre strumenti diventeranno nel prossimo futuro appannaggio di ogni studio legale, grande o piccolo che sia, in quanto le fondamenta di una organizzazione nuova, moderna ed efficiente.



Seminario di specializzazione

# ORGANISMO DI VIGILANZA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Proprietà e diritti reali

---

# ***Contratto di mediazione immobiliare e corrispettivo spettante al mediatore per il recesso del proprietario***

di Valerio Sangiovanni

Corte di Cassazione, Sezione 2, n. 19565 del 18 settembre 2020

### **Parole chiave**

Contratto di mediazione – Provvigione del mediatore – Recesso dal contratto – Corrispettivo per il recesso – Vessatorietà della clausola sul corrispettivo

### **Massima**

La clausola che attribuisca al mediatore immobiliare un corrispettivo, in caso di recesso del proprietario dell'immobile dal contratto di mediazione, può considerarsi vessatoria quando il corrispettivo pattuito per il recesso è predeterminato nel suo ammontare ed è dunque svincolato dall'attività effettivamente svolta dal mediatore.

### **Disposizioni applicate**

Art. 1755 c.c. (provvigione nella mediazione), art. 1373 c.c. (recesso unilaterale dal contratto), art. 33 cod. cons. (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

### **CASO**

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19565 del 2020 in commento può essere così riassunto. I proprietari di un immobile si rivolgono a un mediatore, affidandogli l'incarico di trovare un acquirente per il proprio immobile. Viene dunque concluso un **contratto di mediazione**.

Il contratto di mediazione prevede che ciascuna parte (ossia i proprietari dell'immobile, da un lato, e il mediatore, dall'altro) **possa recedere anticipatamente** rispetto alla durata prevista in contratto dell'incarico, pagando alla controparte un corrispettivo pari all'1% del valore dell'immobile. L'immobile venne valutato € 410.000 da parte del medesimo mediatore.

Pochi giorni dopo la conclusione del contratto di mediazione, i proprietari comunicano al mediatore di recedere dal contratto di mediazione. Il motivo che li spinge a questa scelta è che avevano ottenuto due altre valutazioni dell'immobile da parte di altri mediatori immobiliari, i

quali **avevano attribuito all'immobile un valore più alto (ossia di € 440.000)**. I proprietari, ritenendosi non ben tutelati dal primo mediatore immobiliare cui avevano conferito l'incarico (per avere il mediatore sottovalutato l'immobile rispetto al suo reale valore), recedono dal contratto di mediazione.

Il mediatore si avvale dunque della clausola che prevede un corrispettivo in caso di recesso, si rivolge al giudice e ottiene **decreto ingiuntivo di pagamento contro i proprietari** per l'importo di € 4.100 (e dunque nella misura dell'1% del valore dell'immobile). I proprietari fanno opposizione al decreto ingiuntivo e la questione giunge infine all'attenzione della Corte di Cassazione.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ritiene che la clausola del contratto che prevede un corrispettivo in caso di recesso **configuri una clausola vessatoria**. La vessatorietà della clausola risiede nel fatto che il corrispettivo per il caso di recesso anticipato è slegato dalla quantità e qualità del lavoro svolto dal mediatore. Conseguentemente la Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di Appello.

## QUESTIONI

Gli articoli centrali per la soluzione del caso sono l'art. 1755 c.c. sulla provvigione del mediatore, l'art. 1373 c.c. sul recesso unilaterale dal contratto nonché l'art. 33 cod. cons. sulle clausole vessatorie nel contratto fra professionista e consumatore

L'art. 1755 c.c. comma 1 prevede che *"il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento"*. Nell'ambito delle compravendite immobiliari, **l'affare che fa sorgere il diritto alla provvigione può essere anche la conclusione di un contratto preliminare**, comunque denominato. Difatti il contratto preliminare genera l'obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo. Trattandosi di un vincolo per promittente venditore e promissario compratore, esso basta – secondo la giurisprudenza – per fondare il diritto del mediatore alla provvigione. In altre parole, il mediatore ha svolto il suo lavoro – consistente nel mettere in contatto le parti che hanno concluso un affare – cosicché può pretendere la provvigione anche prima del rogito notarile.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione in commento, non si trattava – tuttavia – di un contenzioso relativo al diritto del mediatore alla provvigione, bensì del **diritto a un corrispettivo in caso di recesso**. Nel disciplinare il diritto di recesso unilaterale, la legge stabilisce che *"qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita"* (art. 1373 comma 3 c.c.). Le parti sono dunque libere di prevedere sia la facoltà di recesso sia un eventuale corrispettivo per tale facoltà.

Il problema specifico che si è posto nel caso trattato dalla Corte di Cassazione è se la clausola che prevede un corrispettivo per il recesso nei contratti con i consumatori sia o meno



vessatoria. Come è noto, l'art. 33 cod. cons. contiene un **lungo elenco di clausole vessatorie**. Fra le tante fattispecie previste dal legislatore, si presume vessatoria la clausola che ha per oggetto o per effetto di *“consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”* (art. 33 comma 2 lett. e cod. cons.).

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione era previsto un **corrispettivo dell'1% in caso di recesso** sia per i proprietari dell'immobile sia per il mediatore. Sotto questo profilo, la clausola non può considerarsi vessatoria, in quanto le posizioni delle parti sono equilibrate.

Ciò nonostante, la Corte di Cassazione conclude per la vessatorietà della clausola. Il profilo problematico della clausola consiste nel fatto che, una volta dichiarato il recesso, **il corrispettivo del mediatore è fisso e indipendente dall'attività concretamente svolta**. La Cassazione ricostruisce la funzione del corrispettivo in caso di recesso: ricompensare la parte che subisce il recesso per l'attività svolta fino al momento del recesso. Se l'affare si conclude, il mediatore percepisce la provvigione, a ricompensa degli sforzi profusi per trovare un acquirente per l'immobile. Se invece i proprietari recedono dal contratto di mediazione, l'attività nel frattempo svolta dal mediatore perde di qualsiasi utilità, divenendo impossibile la conclusione della compravendita immobiliare. In quest'ultimo scenario, è ragionevole che si preveda un corrispettivo per il recesso: il mediatore non ottiene la provvigione, ma consegue quantomeno un importo diverso – a titolo di corrispettivo per il recesso – volto a remunerare l'attività svolta prima del recesso.

Ferma restando dunque la legittimità della pattuizione di un compenso per il recesso, ciò che la Corte di Cassazione va a sindacare è l'ammontare di tale compenso in relazione all'attività concretamente svolta dal mediatore. Secondo la Corte di Cassazione vi è l'esigenza di garantire, nei contratti a prestazioni corrispettive come il contratto di mediazione (anche “atipica”), il **rispetto del sinallagma contrattuale**, dovendo trovare la prestazione di una parte il proprio fondamento nella controprestazione, al fine di evitare il ricorrere di situazioni di indebito arricchimento ai danni del contraente debole.

In relazione al breve lasso temporale intercorrente fra la conclusione del contratto e l'esercizio del diritto di recesso (otto giorni nel caso di specie), va valutata quale sia stata l'attività effettivamente svolta dal mediatore. La Corte di Cassazione ritiene che la clausola contrattuale che riconosce il diritto al corrispettivo in via automatica in un importo predeterminato, se svincolata dall'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca dei terzi interessati all'affare, conduce al risultato di **costruire a favore del mediatore immobiliare una rendita di posizione**, andando a incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale nel rapporto fra professionista e consumatore.

NOVITÀ 2021

# MASTER BREVE LEGAL

Percorso formativo in abbonamento  
per l'aggiornamento dell'Avvocato

SCOPRI DI PIÙ

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***La decisione della Consulta sulla “necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario” nell'udienza telematica ovvero domus est ubi cor est***

di **Franco Stefanelli**

Corte Cost., Sent., ud. 18 novembre 2020, 11 dicembre 2020, n. 269, Pres. Coraggio – Est. Petitti

**[1] [2] Procedimento civile – COVID-19 – Udienze da remoto – Giudice – Presenza nell'ufficio giudiziario – Inammissibilità – Rimessione atti** (Cost., artt. 3, 32, 77 e 97; d.l. n. 18/2020, art. 83, comma 7, lett. f), conv. in l. 27/2020, come modificato dal d.l. 28/2020, art. 3, comma 1, lett. c))

*[1] Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Mantova con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;*

*[2] Sono da restituirsi gli atti al Tribunale ordinario di Mantova ed al Tribunale ordinario di Pavia, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 27 del 2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla l. n. 70 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., con le ordinanze, iscritte, rispettivamente, al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020.*

### **CASO**

[1] [2] Il Tribunale di Mantova, con ordinanze del 19 e 22 maggio 2020 (r.o. numeri 82 e 104 del 2020), e il Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 25 maggio 2020 (r.o. n. 116 del 2020), sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

*economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevede che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione nonché per contrasto anche con l'art. 77 Cost., soltanto ad avviso della prima ordinanza del Tribunale di Mantova. La sostanziale coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati giustificava la riunione dei tre giudizi, nei quali era comunque intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, richiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza, e comunque non fondate.*

Il Giudice rimettente della prima ordinanza, emessa nell'ambito di un procedimento *ex art.702-bis c.p.c.*, esponeva che l'originaria formulazione dell'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, nel consentire, quale misura adottabile dai capi degli uffici giudiziari per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non prevedeva in quale luogo dovesse trovarsi il giudice per utilizzare la "stanza virtuale" dell'applicativo individuato dall'amministrazione giudiziaria. Osservava come soltanto con la modifica dell'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, apportata dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 28/2020, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 70/2020, fosse stata poi aggiunta, dopo le parole "lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire", la specificazione "con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario", così obbligando il giudice a recarsi presso l'ufficio giudiziario per poter accedere alla propria "stanza virtuale", che invece avrebbe potuto essere tecnicamente utilizzata a prescindere dal luogo fisico dal quale si trova collegato il magistrato. Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Mantova assumeva che la stessa non potesse essere esclusa in considerazione del limitato periodo temporale di applicabilità della norma denunciata (periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, termine finale poi anticipato al 30 giugno 2020 in forza dell'art. 3 del D.L. n. 28/2020, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 70/2020); in proposito, il giudice *a quo* osserva, da un lato, che un ulteriore rinvio della causa sarebbe del tutto inopportuno e, dall'altro, che non poteva affatto escludersi l'eventualità del protrarsi della situazione epidemiologica, soprattutto alla luce della elevata diffusività del contagio da COVID-19 nei territori sui quali insisteva il proprio ufficio. In relazione alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Mantova rilevava che l'obbligo della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario durante lo svolgimento dell'udienza mediante

collegamento da remoto, previsto dalla disposizione censurata era sancito per il solo giudice civile, e non anche per qualsiasi altro magistrato (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario), venendosi così a creare una evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe. Ed ancora sottolineava che la manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento che la norma denunciata riservava alle modalità di partecipazione all'udienza civile da parte del giudice sarebbe, per il rimettente, stata resa ancora più evidente dal fatto che, nella situazione epidemiologica in cui versavano i territori lombardi, essa costringeva il solo magistrato civile a recarsi presso l'ufficio giudiziario per utilizzare l'applicativo individuato dal Ministero della giustizia, esponendosi, nel corso del viaggio e della permanenza nei locali del tribunale, al rischio di essere contagiato o di contagiare altri soggetti. Inoltre, deduceva che la norma censurata sarebbe stata irragionevole altresì per non aver considerato l'inadeguatezza delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari al fine di sopportare il flusso di dati generato ove tutti i magistrati dell'ufficio avessero utilizzato contemporaneamente la banda *internet* per svolgere l'udienza in collegamento da remoto.

A supporto delle proprie argomentazioni, il rimettente riportava un ampio stralcio del parere sul D.L. n. 28/2020, relativamente al settore civile, reso dal Consiglio superiore della magistratura (approvato con Delib. 14 maggio 2020), in cui si affermava che non era individuabile la *ratio* della modifica dell'art. 83, comma 7, lettera f), operata dall'art. 3, comma 1, lettera c), del citato D.L. n. 28/2020, atteso che la presenza necessaria del giudice nell'ufficio giudiziario nulla aggiungeva alla qualità del contraddittorio. La disposizione censurata, ad avviso del rimettente, sarebbe stata altresì contraddittoria anche rispetto a quanto stabilito dal comma 12-*quinquies* del medesimo art. 83, secondo il quale “[d]al 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”; infatti, la contemporanea operatività delle due norme avrebbe imposto al giudice civile di recarsi in ufficio per accedere alla “stanza virtuale” ed utilizzare il collegamento da remoto, consentendogli poi di collegarsi nuovamente da qualsiasi altro luogo per procedere alla deliberazione della decisione; infine, sarebbe inoltre violato l'art. 77 Cost., essendosi illegittimamente utilizzato un decreto-legge per modificare la legge di conversione di un precedente decreto-legge appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ovvero, in particolare, per introdurre il censurato obbligo della presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. Sotto altro profilo, osservava ancora il rimettente, la disposizione censurata si sarebbe rivelata anche contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa), ove si sottolineava l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro.

Le altre due l'ordinanze di rimessione, nei limiti di quanto precisato *supra*, svolgeva considerazioni del tutto sovrapponibili a quelle contenute nella prima ordinanza del Tribunale

mantovano.

## SOLUZIONE

[1] Le questioni sollevate con la prima ordinanza del Tribunale di Mantova sono state dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il giudice rimettente già fatto applicazione della norma impugnata. Infatti, nell'ordinanza di rimessione si riferisce che l'udienza del 19 maggio 2020 si fosse tenuta proprio con le modalità di trattazione stabilite dall'art. 83, comma 7, lettera f), D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), D.L. n. 28/2020, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario. Per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (ordinanze n. 176/2011 e n. 300/2009), è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione.

[2] In ordine alle questioni sollevate con la seconda ordinanza del Tribunale di Mantova e con quella del Tribunale di Pavia, invece, essendo i dubbi di legittimità costituzionale relativi ad udienze da svolgersi successivamente alla data di adozione dei provvedimenti di rimessione, è stata disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, essendosi reso necessario un nuovo esame della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni stesse, a seguito della entrata in vigore dell'art. 23, comma 7, D.L. n. 137 del 2020 (all'epoca della decisione, non ancora convertito in legge ed attualmente convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176; la conversione non ha novellato il comma 7 predetto), il quale prevede, in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, D.L. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77/2020, che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario: siffatta modifica normativa, applicabile ai giudizi *a quibus* allorché saranno riassunti, infatti, appare orientata "nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione" (sentenza n. 125/2018), con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti (ordinanza n. 185/2020).

## QUESTIONI

[1] [2] In primo luogo, la Consulta ha premesso un completo ancorché sintetico quadro normativo delle misure legislative in materia di giustizia civile intervenute per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti (tra i primi commenti, in senso adesivo, la nota di TRAPUZZANO, *Collegamento da remoto del giudice dall'ufficio giudiziario: l'intervento della Consulta*, in *Quotidiano Giuridico*, 22 dicembre 2020).

In principio, l'art. 83 D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, disponeva, ai primi due commi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per i procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (data finale poi prorogata all'11 maggio 2020 dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in l. 5 giugno 2020, n. 40). Il comma 3 del citato art. 83 contemplava, peraltro, una serie di cause per le quali non operavano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 6 rimetteva ai capi degli uffici giudiziari,

sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020. Il termine di efficacia di tali misure è stato, in realtà, dapprima esteso fino al 31 luglio 2020 dalla l. n. 27/2020, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, per poi essere nuovamente fissato al 30 giugno 2020 dalla l. n. 70/2020, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 28/2020.

Nel comma 7 dell'art. 83, tra le misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità individuate dal comma 6, si contemplava: *“d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; [...] f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

Il comma 12-*quinquies* del medesimo art. 83 aggiungeva che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (come ricordato, data successivamente anticipata al 30 giugno 2020), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potessero essere assunte mediante collegamenti da remoto, sempre individuati e regolati dal Ministero della giustizia, con la specificazione che il luogo da cui si collegavano i magistrati era considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il D.L. n. 28/2020, entrato in vigore subito dopo la pubblicazione della l. n. 27/2020, che aveva convertito il D.L. n. 18/2020, ha introdotto diverse modificazioni all'art. 83 di tale ultimo decreto; in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), del citato D.L. n. 2/2020, ha disposto che al comma 7, lettera f), dell'art. 83, del D.L. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27/2020, dopo le parole *“deve in ogni caso avvenire”* si aggiungessero le seguenti: *“con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e”*; questo testo dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 28/2020, è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, l. n. 70/2020, che in sede di conversione ha previsto l'inserimento, nel citato art. 83, comma 7, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27 del 2020, dopo le parole: *“l'effettiva partecipazione delle parti”*, del seguente periodo: *“il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”*; inoltre, l'art. 3, comma 1, lettera b-bis), D.L. n. 28/2020, come modificato in sede di conversione in l. n. 70/2020, ha anticipato nuovamente al 30 giugno 2020 il termine finale di efficacia delle misure organizzative adottate a norma

dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, ma l'art. 1, comma 2, l. n. 70/2020, nel convertire il D.L. n. 28/2020, ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della sostituzione della data "31 luglio 2020" alla data "30 giugno 2020" operata dall'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*), D.L. n. 28/2020.

Successivamente, l'art. 221 D.L. n. 34/2020, come sostituito in sede di conversione dall'art. 1 l. 77/2020, ha fissato, nei commi da 3 a 10, una serie di disposizioni applicabili fino al 31 ottobre 2020, sempre per ovviare alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19; il detto termine del 31 ottobre 2020 sopra indicato è stato prorogato al 31 dicembre 2020 a norma dell'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 3, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, non ancora convertito in legge all'epoca della pronuncia della Corte Costituzionale qui annotata, ma ora convertito, con modificazioni in l. 27 novembre 2020, n. 159.

In particolare, con il suddetto art. 221 D.L. n. 34/2020, si è stabilito:

- che il giudice può sostituire le udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (comma 4);
- che le parti e i difensori possono partecipare alle udienze, su loro istanza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza (comma 6);
- che il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ferma la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario (comma 7).

Da ultimo, è intervenuto l'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), non convertito in legge all'epoca della pronuncia della Consulta, ma attualmente convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, il quale, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, in l. 22 maggio 2020, n. 35 (31 gennaio 2021), ha introdotto alcune nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra tali disposizioni, al comma 7 (non intaccato dalla legge di conversione non ancora promulgata all'epoca della decisione in questa sede commentata) viene stabilito che "*in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario*"; al comma 9, si prevede inoltre che "*[n]ei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e*



*automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.*

La modifica normativa che ha espressamente “consentito” al Giudice di “*partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario*” pare avere definitivamente posto fine alla questione, la quale indubbiamente – al di là dei profili di illegittimità costituzionale – appariva priva di qualsiasi valido fondamento, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, nell’ambito della quale la norma è nata ed è destinata ad operare.

Master di specializzazione

## IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI E SUL DIRITTO COMMERCIALE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

## Esecuzione forzata

---

### ***Il rilievo del difetto di giurisdizione nel processo esecutivo***

di Cecilia Vantaggiato

[Cass., Sez. III, 03-09-2019, n. 21995, Pres. Vivaldi, Est. De Stefano, Deutsche Bahn AG c. Regione Stereá Ellada](#)

*La sentenza della Corte internazionale di Giustizia nell'affare dell'immunità giurisdizionale dello Stato, non vincola direttamente né i soggetti né gli organi dell'ordinamento interno, essendo gli uni e gli altri assoggettati soltanto alle norme di diritto interno.*

*L'immunità della giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività od applicabilità nell'ordinamento italiano è preclusa, a seguito della sentenza della corte cost. n. 238 del 2014, in caso di crimini commessi in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali; pertanto, i giudici italiani, sia quelli di cui al giudizio di cognizione, sia quelli competenti in materia di esecuzione, hanno il dovere, di negare l'immunità nell'ambito tanto del giudizio di cognizione o di delibazione della sentenza straniera, quanto dell'esecuzione forzata fondata su quest'ultima.*

*Una norma interna di recepimento di una sentenza della corte internazionale di giustizia, non può avere efficacia diretta sul procedimento esecutivo azionato in base al titolo dichiarato esecutivo in Italia in forza di un provvedimento giurisdizionale non attinto da censura; unico fondamento del processo esecutivo è infatti il titolo esecutivo, ed ogni questione relativa al titolo di formazione giudiziale è riservata al giudice della cognizione in ragione della separatezza tra giudizio di cognizione e processo esecutivo.*

*Nessuna procedura esecutiva può essere dichiarata improcedibile per un, quand'anche sopravvenuto, difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso il titolo esecutivo giudiziale su cui essa si fonda, in costanza di validità di quest'ultimo, neppure nel contesto dell'esecuzione forzata di una sentenza di condanna di uno stato estero al risarcimento di danni recati da crimini di guerra, nonostante una sentenza della corte internazionale di giustizia che abbia accertato la violazione della regola consuetudinaria sull'immunità degli stati dalla giurisdizione civile.*

#### **CASO**

Nella cittadina di Distomo, un Paesino ai piedi del Parnaso nella Regione greca della Beozia, si consumò alle soglie dell'estate del 1944 una delle ennesime tragedie perpetrata dalla Wehrmacht: l'eccidio di più di 200 civili.

Sul finire degli anni Novanta i familiari delle vittime tentarono avanti ai tribunali ellenici cause per l'accertamento della responsabilità dello Stato tedesco con conseguente richiesta di risarcimenti. Il giudice greco di primo grado condannò la Germania al pagamento di 56 milioni di marchi. Pochi anni dopo, l'Areopago, la Corte Suprema greca, confermò la sentenza. L'amministrazione regionale ellenica decise allora di chiedere alla Corte d'appello di Firenze il riconoscimento di detta sentenza: la Corte fiorentina respinse l'opposizione proposta dalla Germania avverso il provvedimento con il quale era stato concesso l'*exequatur*; la pronuncia venne confermata dalla Cassazione nel 2011, aprendo la via al processo esecutivo.

Fu promosso un pignoramento presso terzi a carico dei debitori *Deutsche Bahn* e *Repubblica federale di Germania* e dei terzi *debitores debitorum* Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dichiarato dal giudice dell'esecuzione improcedibile in forza del sopravvenuto obbligo dello Stato italiano di conformarsi alla sentenza 03/02/2012 della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, da cui discendeva l'illegittimità del riconoscimento delle sentenze elleniche azionate *in executivis*. Avverso l'ordinanza di improcedibilità l'amministrazione greca propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accolta dal giudice dell'opposizione anche a seguito della declaratoria di incostituzionalità delle norme che obbligavano l'Italia a conformarsi alla pronuncia della Corte Internazionale dell'Aja (Corte cost. 238/2014): la sentenza veniva impugnata da *Deutsche Bahn* con ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, essendo esperibile l'appello. Nondimeno, stante la rilevanza della questione e nell'interesse della legge, ha esaminato le inerenti questioni e ha stabilito i principi enunciati nelle massime in epigrafe riportate.

## QUESTIONI

Nel processo esecutivo l'esistenza di un titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva: la sua esistenza nonché la sua permanente validità dev'essere sempre verificata dal giudice in tutto il corso del procedimento esecutivo (Cass. 07/02/2000, n. 1337). Tale verifica, anche in sede di opposizione all'esecuzione (con cui si contesta il diritto di procedere alle vie forzate perché chi le minaccia o le inizia non è assistito da titolo esecutivo), ha ad oggetto l'accertamento dell'idoneità del titolo stesso a legittimare l'azione esecutiva e si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr. Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955); il giudice dell'esecuzione o dell'opposizione alla stessa può accertare sia l'inesistenza originaria del titolo sia la sua caducazione sopravvenuta, dal momento che questa situazione produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto *ex tunc* e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (così Cass. 19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430).

Corollario di quanto detto è che, una volta formatosi il titolo, nel processo esecutivo

successivamente instaurato non potrà contestarsi il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso il titolo esecutivo giudiziale su cui esso si fonda. Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 26/10/2000, n. 1139) hanno statuito l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.* sollevato nel corso del procedimento esecutivo, dovendo “*l'ambito di applicazione di detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione*”. Una parziale apertura vi era stata successivamente (Cass., Sez. Un., 17/07/2008, n. 19601) nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che, nella disciplina anteriore al 2013, si configurava come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, concludendosi con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito, soggetta ai normali rimedi impugnatori.

Nell'esecuzione forzata, anche in quella presso terzi dopo le riforme intervenute a partire dal 2013, il giudice dell'esecuzione, se ha il potere di verificare i presupposti processuali della tutela esecutiva, non ha tuttavia quello di decidere tali questioni con sentenza. Un eventuale difetto di giurisdizione nel processo esecutivo può bensì venire in rilievo; tuttavia, il regime giuridico dei provvedimenti esecutivi non è, per il fatto di presupporre la soluzione esplicita o implicita di una questione di giurisdizione, quello di una sentenza; ciò comporta che la stessa collocazione del rimedio processuale del regolamento deve necessariamente essere relegata nell'alveo del solo processo di cognizione, nel quale è legittimo il riferimento a una decisione di merito di primo grado avente natura di sentenza e ad organi quali il giudice istruttore e il collegio, cui spetta *ex art. 367 c.p.c.* il potere di decidere sulla sospensione del procedimento, laddove nel processo esecutivo manca sia uno sviluppo per gradi, sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato *ex lege* come giudice istruttore, parlando la legge, viceversa, di giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Sez. U. ord. 19/05/2016, n. 10320).

Deriva da quanto detto che né la sentenza della Corte Internazionale dell'Aja né la norma nazionale di recepimento avrebbero mai potuto incidere sul processo esecutivo, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice dinanzi al quale ebbe a formarsi il titolo esecutivo giudiziale su cui essa la procedura esecutiva si fonda: e ciò in ragione del fatto che il venir meno della giurisdizione del giudice del titolo esecutivo giudiziale impone un giudizio di cognizione caducatorio del titolo stesso, non una semplice opposizione in sede esecutiva.

Correttamente la Corte ha quindi ritenuto che l'unico presupposto, necessario e sufficiente, del processo esecutivo sia l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, escludendosi che possano venire in rilievo profili cognitori (fra molte Cass. Sez. U. 07/01/2016, n. 65): talché la giurisdizione del giudice dell'esecuzione non viene in rilievo.

In conclusione, se la sentenza in commento ha il pregio di offrire una ricostruzione della questione della giurisdizione in sede esecutiva, resta tuttavia sullo sfondo il problema afferente all'esecuzione forzata per titoli esecutivi che abbiano condannato uno Stato (nel caso di specie la Repubblica Federale Tedesca) a risarcire i danni cagionati da crimini di

guerra. Una questione destinata ad avere sempre maggiore rilievo, alla stregua delle ormai assai numerose sentenze di condanna della Repubblica Federale Tedesca a versare risarcimenti pecuniari per gli ex militari internati in campi di lavoro tedeschi dopo l'8 settembre del 1943, sui quali v., *si vis*, A. TEDOLDI, C. VANTAGGIATO, *I risarcimenti agli ex militari internati: lo stato italiano fa le veci della Germania* (Nota a T. Bolzano, 11 settembre 2018, F. R. c. Gov. Germania federale e T. Brescia, 3 agosto 2019, C. c. Gov. Germania federale).

12<sup>a</sup> EDIZIONE

Master di specializzazione

# DELEGATO NELLE VENDITE IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Obbligazioni e contratti

---

### ***Simulazione del prezzo e data della controdedichiarazione***

di Paolo Cagliari

**Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2020, n. 24950 – Pres. Armano – Rel. Olivieri**

**Parole chiave:** Compravendita immobiliare – Pattuizione di un prezzo diverso da quello risultante dall'atto – Simulazione relativa – Sussistenza – Prova – Controdedichiarazione – Formazione in data antecedente o coeva alla stipula dell'atto – Necessità

**[1] Massima:** *La prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare nei confronti dei terzi dev'essere fornita per mezzo di controdedichiarazione avente data certa che ne dimostri la formazione e il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, in quanto, se sottoscritta successivamente a quest'ultimo, integra una modifica del contratto originariamente concluso ed è, quindi, inidonea a dimostrare la simulazione.*

**Disposizioni applicate:** cod. civ., artt. 1325, 1350, 1414, 1417, 2704

#### **CASO**

Una società vendeva alcuni immobili dalla stessa realizzati; circa un anno dopo la stipula dell'atto, veniva dichiarata fallita e la curatela promuoveva l'azione revocatoria (in cui subentrava l'assuntore del concordato fallimentare) perché fosse dichiarata l'inefficacia della compravendita.

La domanda era respinta in primo grado per difetto sia del requisito della notevole sproporzione tra prezzo indicato in contratto ed effettivo valore degli immobili, sia della prova della *scientia decoctionis*: il tribunale, infatti, riteneva dimostrata la simulazione del corrispettivo, in quanto da una controdedichiarazione – munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – sottoscritta dal legale rappresentante della società fallita risultava che ne era stato effettivamente concordato e pagato uno superiore.

Per i giudici di appello, invece, la controdedichiarazione, essendo stata formata a distanza di mesi dalla stipula della compravendita, non era idonea a fornire la prova dell'originaria volontà simulatoria dei contraenti, ma andava piuttosto considerata alla stregua di un patto modificativo del precedente contratto: come tale, non valeva a escludere la notevole sproporzione, la quale consentiva, altresì, di ravvisare negli acquirenti la conoscenza dello stato di decozione della venditrice.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata con una molteplicità di motivi involgenti vari

aspetti della pronuncia: le censure riguardavano, tra l'altro, il travisamento della natura e degli effetti della controdichiarazione, che, costituendo atto di riconoscimento o di accertamento dell'accordo simulatorio, non doveva considerarsi requisito di validità dello stesso e poteva quindi formarsi anche in un momento successivo.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, respingendo i motivi di ricorso inerenti alla valenza probatoria della controdichiarazione da cui risultava un corrispettivo superiore a quello indicato nell'atto, ha reputato corrette le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado, affermando che il documento, avendo per oggetto un elemento essenziale della compravendita (il prezzo), doveva essere coevo alla stipula del contratto per condurre all'accertamento dell'esistenza dell'accordo simulatorio.

## QUESTIONI

All'interno dell'ampia e articolata pronuncia che si annota (che consta di ben 54 pagine), è possibile enucleare alcuni concetti chiave in tema di simulazione del contratto, in particolare sotto il profilo della prova che dev'essere fornita dalla parte interessata per renderla opponibile ai terzi (nel caso di specie, si trattava della curatela del fallimento della società venditrice degli immobili, che aveva agito in revocatoria perché venisse dichiarata l'inefficacia dell'alienazione dei beni a un prezzo inferiore rispetto al loro valore commerciale, ovvero dell'assuntore del concordato fallimentare, subentrato alla curatela nell'azione revocatoria).

L'art. 1414 c.c. stabilisce che tra le parti non ha effetto il contratto simulato, ma quello dissimulato, a condizione che, in relazione a quest'ultimo, siano stati osservati i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge; l'art. 1415 c.c., invece, prevede l'inopponibilità della simulazione ai terzi di buona fede (dovendosi considerare tali, in generale, tutti coloro che non hanno partecipato all'accordo simulatorio), i quali, d'altra parte, possono sempre fare valere la simulazione nei confronti delle parti, quando pregiudichi i loro diritti.

L'art. 1415 c.c., d'altro canto, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo a ottenere il ripristino della situazione reale, essendo la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; non tutti i terzi, pertanto, possono instare per l'accertamento della simulazione, ma solo coloro che vedono la propria posizione giuridica negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (il principio è stato affermato, da ultimo, da Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2020, n. 29923).

Secondo un orientamento giurisprudenziale che nel provvedimento in esame viene definito consolidato, la simulazione negoziale si risolve in uno schema procedimentale unitario, nel quale a una situazione giuridica apparente, corrispondente a una determinata fattispecie legale, fa da contraltare un diverso assetto di interessi effettivamente voluto dalle parti, risultante dall'incontro di manifestazioni di volontà ovvero di espressioni dichiarative idonee a

integrare un negozio valido secondo l'ordinamento giuridico: si realizza, in questo modo, una divergenza tra il titolo dispositivo e gli effetti giuridici dallo stesso prodotti (non corrispondendo la situazione giuridica finale a quella prevedibile in dipendenza della fattispecie legale utilizzata), senza che – peraltro – possa ravvisarsi una sorta di collegamento negoziale o una pluralità di negozi riconducibili ad autonome manifestazioni di volontà, dal momento che unico è il regolamento di interessi che le parti intendono attuare attraverso l'accordo simulatorio, di cui è elemento essenziale l'effetto giuridico dissimulato.

Così ricostruito il fenomeno della simulazione, la controdeklarazione (intesa come il supporto documentale da cui risulta ciò che le parti hanno effettivamente voluto porre in essere) non integra elemento costitutivo dell'accordo simulatorio, trattandosi di un documento che, indipendentemente dal suo contenuto dichiarativo e dal suo aspetto strutturale, riveste esclusivamente funzione probatoria, meramente ricognitiva e rappresentativa del preesistente accordo simulatorio.

Si tratta, quindi, del mezzo normalmente usato dalle parti per documentare la simulazione e costituente atto di riconoscimento dell'inesistenza del contratto apparentemente concluso (nel caso della simulazione assoluta) o dell'esistenza di uno diverso da quello realmente voluto dalle parti (nel caso della simulazione relativa), con funzione rigorosamente limitata al piano interpretativo e probatorio (consentendo di disvelare e fare prevalere la realtà sull'apparenza, alla luce delle limitazioni alla prova testimoniale sancite dall'art. 1417 c.c.).

In via generale, quindi, mentre per l'esistenza della simulazione è necessario che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato, la controdeklarazione può anche essere posteriore a esso e – non avendo carattere negoziale – provenire, al limite, anche da una sola delle parti (tale principio si trova espresso in numerosi arresti di legittimità, tra i quali quelli, pure citati nella pronuncia che si annota, di Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2203 e di Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1998, n. 4410).

Quando si tratta di simulazione relativa, l'accordo simulatorio consente alle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente: per tale motivo, la fattispecie negoziale cui viene fatto ricorso per occultare la reale volontà comune deve rispondere ai requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge, affinché si producano gli effetti giuridici perseguiti, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1414, comma 2, c.c. In questo modo, tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie richiesti dalla legge debbono sussistere al momento dell'accordo simulatorio.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, avente per oggetto la simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare e, dunque, di un suo elemento essenziale, anche il corrispettivo effettivamente voluto dalle parti (diverso da quello apparentemente risultante dal contratto stipulato) soggiaceva al requisito della forma scritta sancito *ad substantiam* dall'art. 1350 c.c. per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili, anche ai fini dell'accertamento della simulazione relativa.



Nei confronti della curatela fallimentare, che aveva proposto l'azione revocatoria sul presupposto della notevole sproporzione tra il prezzo risultante dall'atto di compravendita e il valore degli immobili, l'antiorità della controdedichiarazione rispetto alla sentenza di fallimento valeva solo a renderla opponibile alla procedura; il fatto che la data certa – di poco anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma di parecchi mesi successiva alla compravendita – non consentisse, invece, di collocare la controdedichiarazione in contestualità con la stipula del contratto simulato, impediva di affermare in danno del curatore (il quale, nella prospettiva dell'azione di simulazione, assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal fallito) che, in tale momento, si fosse validamente perfezionato l'accordo simulatorio.

In altre parole, la mancanza di una controdedichiarazione coeva (o, al limite, anteriore) alla stipula dell'atto di compravendita da cui risultasse che il prezzo ivi indicato era inferiore rispetto a quello effettivamente pattuito dalle parti e pagato, escludeva che fosse stata raggiunta la prova della conclusione di un accordo simulatorio sotteso all'alienazione degli immobili a un corrispettivo congruo rispetto al loro valore effettivo.

Se è quindi vero che, in linea di massima, la prova documentale dell'accordo simulatorio può essere formata anche successivamente e a distanza di tempo dal negozio simulato, quando si tratti, tuttavia, di contratto per il quale la legge stabilisce l'osservanza della forma scritta *ad substantiam* e la simulazione abbia per oggetto un elemento essenziale di esso, la controdedichiarazione dovrà necessariamente essere contemporanea, per dare conto dell'esistenza della volontà dissimulatrice, atteso che il negozio si perfeziona e viene a valida esistenza solo se tutti i suoi elementi costitutivi (indicati dall'art. 1325 c.c.) rivestono, al tempo della sua conclusione, il requisito formale prescritto. Si deve escludere, in altre parole, che la volontà simulatoria possa essere integrata successivamente e con effetto retroattivo, sicché il negozio simulato, quando viene posto in essere, deve già attuare la causa simulatoria, dovendosi ragionare altrimenti di due distinti e autonomi accordi negoziali, inidonei – come tali – a realizzare l'unitario fenomeno simulatorio.

In conclusione, se il contratto concluso è soggetto al requisito di forma *ad substantiam*, anche l'elemento dissimulato dovrà venire a esistenza nello stesso modo, nella stessa forma e – al più tardi – nello stesso momento del negozio simulato: ciò che viene richiesto per accertare che il contratto di compravendita immobiliare è parzialmente simulato, è la coesistenza, al tempo della stipula, non soltanto dell'intenzione dei contraenti di privare di efficacia il negozio quanto al pagamento del prezzo indicato in contratto, ma anche della traduzione formale di detta intenzione.

Seguendo tale ragionamento, tuttavia, risulta difficile continuare ad ammettere che la controdedichiarazione – quantomeno con riguardo ai contratti solenni – mantenga solo funzione probatoria e non costitutiva, giacché, se manca, difetta in radice un valido accordo simulatorio che attenga a un elemento essenziale del negozio; d'altra parte, se tale accordo deve comunque essere incorporato in un documento che non sia posteriore alla conclusione del contratto simulato, viene anche meno la necessità di precostituirsene la prova (che sarà fornita

proprio da tale documento), ossia di confezionare una controdiagnosi, che, anche da questo punto di vista, viene dunque privata della funzione che la costante giurisprudenza le ha finora attribuito.

10<sup>^</sup> EDIZIONE

Master di specializzazione

**LEGAL ENGLISH: CONTRACT LAW  
AND COMPANY LAW**

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

## Comunione – Condominio - Locazione

---

### ***Poteri e limiti della commissione ristretta di condomini designata dall'assemblea***

di **Saverio Luppino**

**Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 8 luglio 2020 n. 14300 (presidente Dott. A. Giusti, relatore Dott. L. Abete)**

*“L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare. Tuttavia, le **determinazioni di tale commissione, per essere vincolanti anche per i dissenzienti, ex art. 1137, comma 1, c.c., devono essere approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea medesima, non essendo le funzioni di quest'ultima suscettibili di delega.**”*

#### **CASO**

L'assemblea di un condominio incaricava una commissione ristretta, costituita da propri membri, di designare un tecnico professionista a cui affidare lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale.

Con atto di citazione più condomini, dissenzienti rispetto a quanto statuito, evocavano il condominio dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo dichiararsi nulla o annullarsi la delibera assembleare, nella parte in cui statuiva incarichi “illegittimamente deliberati” e “spese illegittimamente deliberate e ripartite” relative ai lavori di adeguamento dell'impianto demandandoli ad una commissione anzicchè all'approvazione da parte dell'assemblea.

In ordine ad opere elettriche eseguite su beni di proprietà esclusiva, ovvero sia l'inserimento di interruttori magnetotermici per le singole unità immobiliari, gli impugnanti chiedevano che l'impianto interruttori fosse configurato in modo da consentire, ai singoli condomini, autonomo adeguamento alle prescrizioni di cui alla L. n. 46/90.

Il condominio resisteva in giudizio ed espletata CTU, l'adito Tribunale rigettava le domande dei condomini attori impugnati la delibera; di tal che essi, proponevano appello.

Il giudice di seconde cure, , accoglieva parzialmente il gravame e per l'effetto annullava la delibera per cui era causa, nella parte in cui, in sede di approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico, ripartiva in base ai millesimi anche le spese relative agli interventi effettuati sulle parti di proprietà esclusiva.

Sottolineava, inoltre, che seppure l'assemblea condominiale aveva attribuito ad una cerchia ristretta di condomini, la scelta del tecnico cui affidare l'incarico di vagliare quali opere di manutenzione straordinaria si rendevano necessarie per la conservazione del fabbricato condominiale, di redigere il computo metrico dei lavori ed il capitolato d'appalto; in realtà, l'organo assembleare non aveva delegato a terzi scelte gestionali ne' abdicato alle sue prerogative, ne' tantomeno conculcato i diritti della minoranza.

Dunque, avendo predeterminato il contenuto dell'incarico e parimenti il limite di spesa, secondo il giudicante, l'assemblea aveva attribuito alla "commissione ristretta", esclusivamente compiti accessori ed esecutivi e, per tal ragione, **la deliberazione impugnata non poteva dirsi affetta da invalidità.**

In ordine alle spese sostenute per l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, da ultimo, la medesima Corte sottolineava che la CTU, espletata in primo grado, sottolineava che seppure i lavori avevano interessato mediante l'installazione di interruttori magnetotermici anche porzioni di proprietà esclusiva, quanto fatto tendeva soltanto a "migliorare od ammodernare l'impianto" condominiale e dunque trattasi di spese tese al soddisfacimento di interessi comuni.

La pronuncia del giudice di seconde cure, veniva impugnata dall'erede universale di due degli originari attori, mediante ricorso per Cassazione con atto affidato a due motivi.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso per le motivazioni che seguono, cassava la sentenza impugnata e rinviava a diversa sezione della Corte d'Appello di Genova per la decisione nel merito e per la regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

## QUESTIONI

Con il primo motivo, il ricorrente denunciava ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1136 c.c. per aver il giudice d'appello omesso di considerare che le determinazioni della commissione ristretta e conseguentemente l'opera svolta dal professionista incaricato, erano frutto di un'illegittima delega assembleare; che invero l'assemblea si era spogliata di funzioni proprie, insuscettibili di esser demandate a terzi.

In particolare, il ricorrente deduceva che la delega non appariva determinata nel contenuto, tanto che afferiva a non meglio determinati lavori, da individuarsi per mezzo di un designato professionista e, che non riguardava attività di mera esecuzione di scelte precedentemente vagliate e approvate dall'organo assembleare dei condomini.

Al contempo, deduceva che **non vi era stata nessuna ratifica dell'attività svolta dalla commissione ristretta.** In particolare, non condividendo quanto sostenuto dalla corte di merito,

il ricorrente deduceva che nel corso di due successive riunioni, l'assemblea, in difetto delle prescritte maggioranze, non aveva provveduto all'approvazione di alcunché ma esclusivamente aveva accantonato il capitolato predisposto dal tecnico designato.

Detto primo motivo veniva rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale riproponeva in premessa le regole sottostanti l'istituto della delega delle funzioni assembleari.

Richiamando fermi precedenti in materia, gli Ermellini affermavano che: **“L'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare, a condizione tuttavia che le determinazioni della commissione, affinché' siano vincolanti ai sensi dell'articolo 1137 c.c., comma 1, pur per i dissenzienti, siano poi approvate, con le maggioranze prescritte dall'assemblea, assemblea le cui funzioni dunque non sono, al fondo, suscettibili di delega”**.[\[1\]](#)

Dunque, l'assemblea condominiale, stante il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciute dall'art. 1135 c.c., può deliberare, quale organo destinato a esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti atti a perseguire una finalità extra condominiale.[\[2\]](#)

Analogo approdo per le decisioni assunte da una commissione di condomini, nominata con delibera assembleare, con l'incarico di scegliere il contraente per l'esecuzione di lavori da conferire in appalto e il riparto del relativo corrispettivo.

Attesa dunque la necessaria approvazione da parte dell'assemblea condominiale delle determinazioni assunte dalla commissione di condomini, ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia delibera assembleare di approvazione della scelta del contraente (in ipotesi) svolta dai consiglieri incaricati e del relativo corrispettivo, il contratto d'appalto stipulato dall'amministratore, per lavori di manutenzione straordinaria dei quali non sia stata accertata, in fatto, l'urgenza, pur se conforme a tali scelte **non è giuridicamente opponibile ai condòmini**.

Negli esposti termini, senza dubbio non poteva nel caso di specie soccorrere il preteso **carattere predeterminato e meramente accessorio dei profili oggetto della delega**, che l'assemblea del condominio controricorrente ebbe a conferire alla ristretta commissione di condomini.

Ciò in quanto, l'operanda scelta della persona del professionista, da incaricare per l'individuazione degli interventi di straordinaria manutenzione da eseguire e per la redazione del computo metrico dei lavori e del capitolato d'appalto, attiene al piano delle “scelte” afferenti alle cose comuni e, come tale, destinato a **ricadere tra le prerogative inderogabili dell'organo di gestione**.

Nella specie, ciò nonostante, per il condominio soccorreva utilmente la circostanza, già rilevata dalla Corte distrettuale, **per cui l'assemblea aveva approvato la scelta dei consiglieri in ordine**

**al designato professionista, discutendo e approvando il capitolato d'appalto.** Alle determinazioni della commissione ristretta, quindi, **si sovrapponevano** le deliberazioni dell'organo assembleare, inderogabilmente competente.

In ordine al secondo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 1112 c.c. e ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

In particolare, il ricorrente deduceva che l'assemblea condominiale non aveva deliberato *ab origine* l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale sicché la deliberazione di approvazione della relativa spesa doveva ritenersi per tal ragione illegittima.

Al contempo il ricorrente sosteneva altresì che la deliberazione di approvazione dell'anzidetta voce di spesa, doveva in ogni caso reputarsi nulla, giacché conculcante i diritti dei singoli condomini sulle porzioni di proprietà esclusiva.

Il primo profilo della censura, non essendo stato specificamente addotto nei pregressi gradi merito, rivestiva un evidente connotato di novità. Ad ogni modo, poichè **l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale** alle prescrizioni di cui alla [L. n. 46 del 1990](#), costituiva **intervento urgente di straordinaria manutenzione**; secondo la Corte, a nulla rilevava che i relativi lavori non fossero stati preventivamente deliberati dall'assemblea condominiale.

Infatti, soccorre in tal caso il disposto dell'art. [1135 c.c.](#), secondo cui *“l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne alla prima assemblea”*.

Vi è, infatti, da considerare che a seguito dei lavori, disposti in via urgente dall'amministratore, l'assemblea rimediava a ratificarli mediante la deliberazione, impugnata con l'originario atto di citazione, con la quale approvava il rendiconto e il riparto delle spese in cui veniva compreso anche l'esborso per il detto adeguamento dell'impianto.

Fondato, invece, era il secondo profilo di censura veicolato dal secondo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente lamentava la violazione dei diritti dei condomini sulle rispettive proprietà esclusive.

Richiamando fermo orientamento della stessa Corte, la Cassazione ribadiva che **i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata** o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda<sup>[3]</sup>.

In detti termini, secondo i Giudici di diritto, la corte distrettuale era incorsa in *error in iudicando* atteso che, pur riconoscendo a seguito dell'espletata c.t.u. che lavori effettuati in condominio interessavano anche proprietà individuali – mediante l'inserimento di interruttori

magnetotermici per tutte le unità immobiliari – sosteneva che le opere erano state correttamente eseguite e che dunque dovevano ritenersi legittime.

Nonostante l'art. 1120 c.c. consenta alla maggioranza di disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento, la prescrizione attiene esclusivamente alle cose comuni e non già a quelle di proprietà esclusiva dei condomini.

Per effetto della prescrizione richiamata, quindi, la circostanza per cui *“la sostituzione degli interruttori (...) era volta soltanto a migliorare od ammodernare l'impianto”* e l'asserito carattere eventuale e futuro del pregiudizio, non scagionava l'illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del condomino ricorrente.

In accoglimento di quest'ultimo profilo della censura del secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello genovese, alla quale demandava altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

[1] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 20 dicembre 2018 n. 33057.

[2] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 6 marzo 2007 n. 5130; Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 25 maggio 2016 n. 10865.

[3] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 27 agosto 1991 n. 9157; Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 10 marzo 2016 n. 4726; Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 14 dicembre 2007 n. 26468.



Seminario di specializzazione  
**DIRITTO E CONTRATTUALISTICA  
DELLA HOSPITALITY**

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

## Diritto successorio e donazioni

---

# ***Il legatario e la legittimazione ad intraprendere o proseguire l'azione intrapresa dal suo dante causa***

di **Corrado De Rosa**

**Cass. Civ., Sez. II, 12 dicembre 2020, n. 28602 – DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore**

### **Legato – Impugnazione del testamento**

(C.c., art. 590)

*“Il legatario, in quanto portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento contenente la disposizione a titolo particolare in suo favore, non è legittimato alla conferma del testamento stesso che sia nullo o annullabile, posto che tale legittimazione sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari. Conseguentemente il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l’invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l’azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato.”*

### **CASO**

La defunta M.S. istituisce erede con testamento pubblico il padre M.G. e dispone diversi legati, anche a favore di P.F. e di R.P.

P.F. agisce in giudizio contro M.G., unico erede, per ottenere l’adempimento del legato.

M.G. in via riconvenzionale contesta la validità del testamento, sostenendo la sussistenza di numerose anomalie nella formazione della scheda testamentaria. Il Tribunale ordina di integrare il contraddittorio con tutti i legatari (tra i quali R.P.).

Tuttavia, nelle more del giudizio, M.G. muore e, di conseguenza, il processo viene dichiarato interrotto. M.G. aveva nominato sua unica erede R.P., la quale era a sua volta legataria della originaria *de cuius* M.S., come già osservato.

R.P. riassumeva giudizio, iniziato dal proprio dante causa. Il Tribunale di Savona rigettava la domanda della legataria, erede dell’erede onerato, affermando che l’erede, M.G., aveva



prestato acquiescenza o, in ogni caso, aveva dato volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di M.S.. Inoltre, secondo il giudice di prime cure, l'impugnativa del testamento doveva essere preclusa a R.P. in quanto priva di legittimazione attiva, essendo la stessa R.P. erede di M.G. e legataria di un immobile in base al testamento di M.S.. La Corte d'Appello, dunque, confermava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso di R.P., la quale propone dunque ricorso per Cassazione.

## SOLUZIONE

La legataria ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado in quanto la Corte d'Appello avrebbe fornito un'erronea interpretazione della sentenza di primo grado. Infatti, la Corte d'Appello aveva riconosciuto che M.G. aveva convalidato il testamento della figlia, ma secondo la ricorrente non vi era nessun elemento tale da giustificare che l'illegittimità della domanda discendesse dalla qualità di erede di colui che aveva convalidato il testamento e altresì dallo *status* di legataria della ricorrente stessa.

I giudici di legittimità ritengono il motivo fondato. Secondo la lettura data dalla Corte d'Appello, la legataria non avrebbe in ogni caso potuto proseguire nell'azione del suo dante causa in quanto, conseguendo il legato disposto in suo favore con il testamento di M.S., ne aveva implicitamente riconosciuto la validità.

In contrario, la Corte di Cassazione afferma che la sentenza di primo grado, pur dichiarando inammissibile l'azione della legataria perché erede dell'erede che ha prestato convalida e perché legataria in base al testamento, non ha altresì stabilito che alla legataria fosse preclusa la prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria promossa dal dante causa. Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione ha affermato che il legatario che sia anche erede dell'erede onerato può proseguire l'impugnativa del testamento proposta dal proprio dante causa oppure iniziarla autonomamente, senza alcuna preclusione nel conseguimento del legato che non può essere configurato come convalida del testamento.

Ciò in quanto la legittimazione al negozio di conferma o di convalida deve ritenersi sussistente solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari (Cass. n. 26062/2018).

Una volta riconosciuto che la convalida deve provenire da chi abbia interesse a far valere la invalidità del testamento, il legatario sarà legittimato sia in caso di sublegato nullo sia di legato nullo, disposto in un testamento successivo a quello nel quale lo stesso bene veniva attribuito ad altro soggetto. Tale legittimazione non compete invece al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica.

La ricorrente, nel proseguire l'azione iniziata dal dante causa, avrebbe *“speso la sola e originaria legittimazione acquisita una volta diventata erede dell'onerato”* mentre *“come legataria non aveva alcuna veste né per impugnare il testamento, né per convalidarlo”*. Per questo motivo, la Corte di

Cassazione afferma il principio secondo cui *“il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l’invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l’azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato”*.

## QUESTIONI

In merito alla convalida del testamento nullo o annullabile, opera l’art. 590 c.c., il quale *“in deroga al principio generale espresso dall’art. 1423 c.c., secondo cui il negozio nullo è insuscettibile di convalida, ammette la possibilità della sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa da parte di chi conosca la causa della nullità. Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l’affettano e si dichiari di volerla convalidare; nel secondo caso, invece, la convalida opera indirettamente, per *facta concludentia*, e cioè attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo. Codesto risultato può essere realizzato solamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto”* (cfr. Cass. n. 535/1968). È stato osservato, quindi, che la convalida spetta a colui che in potrebbe avvalersi di tale nullità e proporre domanda per la nullità dello stesso (tra gli altri G.B Ferri, *Convalida, conferma e sanatoria del negozio giuridico*, in *Dig. Disc. Priv, sez. civ, IV, 1989 p.335*). Inoltre, *“la legittimazione al negozio di conferma o di convalida deve ritenersi sussistente solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari”* (Cass. n. 26062/2018). Tuttavia, *“tale legittimazione non compete invece al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento stesso”* (Cass. n. 535/1968).

Queste sono le affermazioni di fondo sulla scorta delle quali si muove il ragionamento della Cassazione, che in questo caso afferma correttamente il principio secondo il quale non può essere imputata al soggetto che beneficia, quale legatario, di un testamento l’asserita convalida dello stesso. La convalida può provenire, infatti, solo dal soggetto che avrebbe un interesse a vedere invalidato il testamento.

Sul punto si ricorda che la dottrina e la giurisprudenza convengono in ordine al fatto che il testamento può essere convalidato non solo per nullità, come testualmente previsto dall’art. 590 c.c., ma anche in caso di annullabilità. Ciò in quanto caratteristica tipica del negozio annullabile è proprio la possibilità di convalida: parrebbe un controsenso teorizzare la confermabilità dei testamenti nulli ex art. 590 c.c. e negare la convalidabilità dei testamenti annullabili. Si rischierebbe una forte contraddittorietà se si ammettesse di confermare a fronte di un vizio più grave, che l’ordinamento sanziona con una invalidità più netta, e nel contempo si negasse il rimedio della conferma/convalida per vizi meno gravi afferenti la scheda

testamentaria (G.B Ferri, *Convalida, conferma e sanatoria del negozio giuridico*, cit., p.355 e A. PALAZZO, *Le Successioni*, Milano, 2000, p. 179). Nel più, sta il meno.

Master di specializzazione

# DIRITTO SUCCESSORIO

Disponibile anche in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Diritto e reati societari

---

# ***Può essere compromessa in arbitri la controversia che riguardi una delibera presa in mancanza di convocazione di un socio***

di **Dario Zanotti**

Cass. civ. Sez. VI-1, ordinanza del 31 ottobre 2018, n. 27736.

**Parole chiave:** Società – Consorzi – Delibere – Arbitrato

**Massima:** *“Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.”*

**Disposizioni applicate:** artt. 2379 bis, 2479 ter c.c.; art. 806 c.p.c.

La Corte di Cassazione nel presente caso – trattasi di regolamento di competenza nel quale è chiamata a decidere sulla compromettibilità di una delibera societaria – coglie l’occasione per ribadire l’ambito di validità della clausola compromissoria contenuta all’interno dello statuto di un consorzio, nel caso in cui sia impugnata una delibera per la mancata convocazione di un consorziato (o, più in generale, del socio).

All’interno dello statuto del consorzio in questione è contenuta una clausola che prevede il deferimento al giudizio di tre arbitri di qualsiasi controversia riguardante il patto consortile o da esso dipendente. In particolare, oggetto del regolamento di competenza è se la validità di una delibera presa senza aver convocato una delle società appartenenti al consorzio possa essere decisa nell’ambito di un procedimento di arbitrato, applicandosi così la clausola compromissoria, oppure se debba invece essere decisa da un tribunale, trattandosi di diritto indisponibile e quindi non compromettibile ai sensi dell’art. 806 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità afferma che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi – controversie che, sempre nell’interpretazione della Cassazione, avrebbero ad oggetto diritti indisponibili.

In particolare, l'area della indisponibilità sarebbe da ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali ad esempio le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass., 12 settembre 2011 n. 18600). È stato quindi ritenuto che, a titolo di esempio, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione all'art. 2315 e 2293 c.c., fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., 18 febbraio 1988, n. 1739). È stata altresì disconosciuta la compromettibilità in arbitri, relativamente alla controversia concernente l'esclusione del socio dalla quale derivi lo scioglimento della società (Cass., 7 febbraio 1968, n. 404) e quella concernente lo scioglimento delle società anche di persone (Cass., 19 settembre 2000, n. 12412).

Uguualmente, la Cassazione ha affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione di cui all'art. 2479 *ter*, comma 3, c.c. (cfr. in particolare Cass. n. 16625 del 2013, in tema di società di capitali).

Tuttavia, nel presente caso, quanto al concetto di assoluta mancanza di informazione, la Cassazione ha sostenuto che non può esservi ricompresa la mancata convocazione di un socio – idonea, in linea di principio, a viziare la delibera. Il tema della mancata convocazione, secondo la Cassazione, non avrebbe ad oggetto un diritto indisponibile secondo gli anzidetti principi giurisprudenziali, stante la possibilità del socio di sanare tale delibera ai sensi dell'art. 2379 *bis* c.c. (cfr. sul punto anche Cass. n. 3772 del 2005 e Cass. n. 18600 del 2011).

Di conseguenza, può essere oggetto di arbitrato, laddove vi sia una clausola statutaria che lo preveda, una controversia relativa alla validità di una delibera presa senza aver convocato un socio.

10<sup>^</sup> EDIZIONE

Master di specializzazione

## DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***La responsabilità dell'amministratore per la mancata adozione di adeguati assetti va provata in concreto***

di **Silvia Zenati**

Tribunale di Venezia sez. specializzata per le imprese, 16 dicembre 2020

**Parole chiave** Responsabilità dell'amministratore – adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

**Massima** La responsabilità dell'amministratore per il mancato assolvimento dell'obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati deve essere dimostrata indicando le specifiche condotte fonte di responsabilità

**Disposizioni applicate** art. 2086 c.c. – *Principi di comportamento del collegio sindacale* approvati dal CNDCEC il 18/12/20

Il Tribunale di Venezia si è pronunciato in merito all'applicazione dell'art.2086 c.c. in tema di gestione dell'impresa, come novellato dall'art.375 del D.Lgs 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, il quale prevede a carico dell'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; ai sensi del citato art.2086 c.c., l'imprenditore ha altresì il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Alla luce dell'introduzione nel codice della crisi del **sistema dell'allerta**, volto ad intercettare l'emersione della crisi fin dai suoi albori, l'imprenditore è titolare di una serie di obblighi in tema di rispetto degli indicatori di crisi, di cui all'art.13 del D.Lgs 14/2019, cioè di quegli indicatori in grado di intercettare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; deve essere in grado, ad esempio, di rilevare la capacità dell'impresa di far fronte ai debiti per almeno sei mesi, ed è quindi tenuto ad adottare un sistema di monitoraggio e organizzativo adeguato, risultando soggetto, in difetto, alla responsabilità ex art.2086 c.c..

Rilevante sull'argomento la definizione di assetto organizzativo, sulla cui adeguatezza e concreto funzionamento è **tenuto a vigilare il collegio sindacale**, contenuta nella norma 3.5 dei

*Principi di comportamento del collegio sindacale approvati dal CNDCEC il 18/12/20, con cui si intende “i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità ii) il complesso procedurale di controllo”.*

La **responsabilità degli amministratori**, tuttavia, deve essere formulata da chi la assume non in modo generico e apodittico, dovendo parte attrice **circostanziare le condotte imputate** all'imprenditore convenuto, da rapportarsi alla fattispecie concreta.

In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 8 aprile 2020), statuendo la necessità di provvedere ad **individuare puntualmente i comportamenti e le omissioni gravemente negligenti** posti in essere dagli stessi: in particolare i giudici romani, dopo aver precisato la portata applicativa della *Business Judgement Rule* rispetto agli adeguati assetti organizzativi di cui deve munirsi la società (e la cui omissione in concreto deve essere provata da chi solleva tale eccezione), lasciano chiaramente intendere che **la struttura dei predetti assetti non è fissa**, bensì mutevole e va, perciò, **valutata in concreto di volta in volta**. Nella fattispecie decisa, ad esempio, l'assunzione di un elevato numero di dipendenti a tempo indeterminato, in un momento in cui la società versava ancora in una fase di avviamento, è stata ritenuta lesiva dell'obbligo di dotare la società di assetti adeguati alla fase che quella società stava vivendo.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito il criterio della sufficienza della prova, in tema di responsabilità per *mala gestio*, solo qualora siano specificamente individuate le condotte fonte di responsabilità, non potendosi ritenere sufficiente un apodittico e generico richiamo al solo contenuto della norma incriminatrice: in senso conforme, la Suprema Corte nella sentenza 25056/2020 ha statuito che “ *se, infatti, l'onere di dar prova degli elementi di contesto inerisce al fatto costitutivo dedotto in lite, che è l'illecito dell'amministratore, l'attore (nella specie, la società) adempie a tale onere probatorio dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotano l'inosservanza, da parte di quel soggetto, del dovere di lealtà o di diligenza che a lui fa capo*”.

Tale carente onere probatorio quanto alla indicazione dei comportamenti ritenuti contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto, essendo posto a base del diritto di difesa del convenuto, si traduce, **nei casi più gravi**, e cioè quando investa l'intero contenuto dell'atto, nella **nullità della citazione** (Cass. 21566/2017).

10<sup>^</sup> EDIZIONE

Master di specializzazione

# AVVOCATO NELLA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Diritto Bancario

---

# ***Pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del conto corrente***

di **Fabio Fiorucci**

Nel disciplinare l'anatocismo bancario, l'art. 120, comma 2, TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono anche le disposizioni recate dall'art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3.8.2016.

*Quid iuris* se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico?

Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico ("*nummo uno*") e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente. In presenza di un tasso creditore meramente simbolico (di fatto inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione: pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (così Trib. Imperia 31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015; già prima Trib. Imperia 9.7.2009).

Altro orientamento afferma, invece, che anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso attivo (Trib. Genova 31.5.2016; Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017; Trib. Avellino 15.1.2019; Trib. Sondrio 14.3.2019; Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Sondrio 12.6.2020); non è consentito al giudice sindacare la quantità degli interessi pattuiti laddove la stessa sia rispettosa della soglia di usura essendo la contrattazione del *quantum* affidato alla libera volontà delle parti (Trib. Padova 9.11.2018; App. Brescia 15.12.2020).

Sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della normativa, unico elemento significativo previsto a pena di nullità in ordine alla reciprocità è la medesima periodicità temporale tra i distinti tassi; non risulta codificato alcun obbligo di contenere i tassi di interesse debitori entro certi limiti rispetto al tasso creditore; infine non può ritenersi in alcun modo alterato il sinallagma contrattuale per una disparità di tassi atteso che la previsione in questione si pone nel contesto di un rapporto giuridico più ampio in cui, comunque, si deve



tener conto della remunerazione dell'istituto di credito per l'attività professionale prestata (Trib. Pavia 28.1.2019).

In argomento, può essere utile ricordare che per l'anno 2021, gli interessi legali sono pari allo 0,01% (in diminuzione rispetto al 2020, quando la percentuale era dello 0,05%).

Occorre ancora segnalare che la mancata pattuizione degli interessi creditori non può determinare, secondo la Cassazione, la carenza della condizione posta dalla legge per la capitalizzazione degli interessi debitori: e cioè l'intervento di una pattuizione che assicuri nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Infatti, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a eterointegrazione, sicché tali interessi sono dovuti nella misura di cui all'art. 117, comma 7, TUB: l'inserzione, nel contratto, di tale tasso sostitutivo implica, come è evidente, l'esistenza di un interesse creditorio suscettibile di capitalizzazione e ciò rende sicuramente operante la clausola anatocistica che assicura la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (Cass. n. 29316/2020).

Seminario di specializzazione

## AMMORTAMENTO FRANCESE E ANATOCISMO: QUESTIONI VECCHIE E NUOVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## Soft Skills

---

### **Rendere verde lo studio**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

In un mondo in cui la sensibilità per l'ambiente sta diventando sempre più importante, molti professionisti sono interessati a capire come possono, nella loro quotidiana attività, ridurre la loro impronta ecologica.

In una generica giornata tipo, ci si reca in ufficio -magari guidando-, si lavora su un computer in una stanza ben illuminata, si stampano diversi documenti e occasionalmente si prende un aereo per partecipare a riunioni e conferenze... tutte attività che rilasciano anidride carbonica e altri gas serra nell'atmosfera che contribuiscono -in parte- al riscaldamento globale.

Secondo le stime, la quantità di carta utilizzata in media da un avvocato si attesta tra 20.000 e 100.000 fogli di carta all'anno mentre i "grandi consumatori" arrivano anche a 500.000. Produrre carta è un'attività ad altissimo assorbimento energetico: produrne una tonnellata - dall'abbattimento di un albero allo smaltimento in discarica - genera circa 11 tonnellate di gas equivalenti al biossido di carbonio. Questo in aggiunta alle sei tonnellate di anidride carbonica derivanti dall'uso di elettricità e alle tre tonnellate derivanti dal pendolarismo, anch'esse stimate sempre prendendo in esame le attività medie di un singolo professionista.

Se si ragiona su scala globale è evidente, quindi, che anche gli studi possono fare una grande differenza quando si tratta di tematiche ambientali.

Per ridurre l'impatto che uno studio genera sull'ambiente si può cominciare implementando alcune pratiche sostenibili: l'importante è comprendere che diventare verdi è a tutti gli effetti un processo e non una singola attività, un viaggio continuo che comincia compiendo piccoli passi per poi progressivamente aumentare il proprio impegno.

Oltre agli ovvi benefici ambientali, ci sono anche altre ragioni per diventare "verdi":

- parlare la stessa lingua dei clienti - i professionisti che offrono consulenza su questioni ambientali sono decisamente più credibili se, coerentemente con quanto suggeriscono, adottano loro per primi le stesse misure sostenibili dei loro clienti;
- differenziarsi - *going green* è anche un prezioso strumento di differenziazione, che consente non solo di essere più attrattivi nei confronti di potenziali clienti ma anche dei più giovani professionisti che, per questioni generazionali, tendono ad essere più attenti e selettivi quando si tratta di questioni legate all'ambiente e alla sostenibilità in genere;
- aumentare il benessere sul posto di lavoro - secondo alcuni studi, gli edifici verdi

migliorano la produttività dei lavoratori del 16% anche perché le persone si sentono parte di una causa meritevole e, in generale, di appartenere ad un ambiente non interessato unicamente a “fare soldi” ma a produrre un profitto nel rispetto di certe condizioni.

Affinché abbia successo, il processo di orientare lo studio verso la sostenibilità e in particolare verso l'adozione di pratiche *green*, deve essere senz'altro sostenuto dai partner ma anche condiviso con tutti quanti vi operano all'interno affinché ciascuno -staff compreso- possa contribuire e si senta parte attiva del cambiamento.

Una buona idea può essere quella di verificare preliminarmente il grado di interesse e anche l'impegno che tutti sarebbero disponibili a approfondire nei confronti dei temi della sostenibilità attraverso un questionario da distribuire internamente.

Dopo essersi assicurati che tutti siano “on board”, è opportuno designare un comitato (o almeno un professionista) per la ricerca di idee e l'implementazione del programma *green* dello studio che goda della stima e della fiducia di tutti, che sia capace di stimolare gli altri membri ad essere creativi e che li sostenga nella generazione di idee innovative.

Il gruppo dovrebbe riunirsi regolarmente per discutere di pratiche sostenibili cercando il più possibile di mantenersi aperto e ricettivo verso gli spunti che arrivano dall'esterno.

Il primo compito del “comitato verde” è quello di condurre una valutazione ambientale delle attuali emissioni di gas a effetto serra dell'ufficio, in modo da stabilire un parametro di riferimento rispetto al quale si possano confrontare i miglioramenti.

Alcuni parametri da prendere in considerazione sono i voli aziendali, la quantità di carta usata, l'elettricità e il consumo energetico, i mezzi che vengono usati per raggiungere l'ufficio, i server, ecc.

Sia che si tratti di un'indagine informale o di un'analisi dettagliata dell'impronta ecologica, l'importante è avere un buon quadro della situazione di partenza, in modo da sapere dove orientarsi e misurare i risultati ottenuti.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

10<sup>^</sup> EDIZIONE

Master di specializzazione

**DIRITTO E CONTENZIOSO AMBIENTALE**

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)